

Repertorio numero 50033

Raccolta numero 13123

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno otto del mese di gennaio

(8 gennaio 2020)

In Firenze Viale Spartaco Lavagnini n.14.

Dinanzi a me, dottor Stefano Faucci, notaio in Tavarnelle Val di Pesa, iscritto al Collegio dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, sono personalmente comparsi i signori:

- **Tiberio Corsi**, nato a Firenze il 4 gennaio 1956, residente in Barberino Tavarnelle, frazione Tavarnelle Val di Pesa, via di Noce n.c. 1, libero professionista, codice fiscale CRS TBR 56A04 D612T;

- **Fabrizio Chiostrini**, nato a Firenze il 22 novembre 1969, residente in Barberino Tavarnelle, frazione Tavarnelle Val di Pesa, via delle Fonti n.c. 6, libero professionista, codice fiscale CHS FRZ 69S22 D612Z;

- **Matteo Chiostrini**, nato a Bagno a Ripoli il 26 agosto 1994, residente in Barberino Tavarnelle, frazione Tavarnelle Val di Pesa, strada di Marcialla n.c. 1, libero professionista, codice fiscale CHS MTT 94M26 A564B.

Detti comparenti, cittadini italiani, come dichiarano, dell'identità personale dei quali io Notaio sono certo, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1)

Registrato a FI:

il 14/01/2020

n. 1329

Serie 1T

Esatti € 356,00

Tra i componenti è costituita una società in accomandita semplice, sotto la ragione sociale **"Tuscany Real Estate Club di Corsi Tiberio - Chiostrini Fabrizio e C. s.a.s."**.

Articolo 2)

La società ha sede in Firenze (FI).

Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, i componenti precisano che l'indirizzo della sede sociale è in Via Thouar n. 10, precisando altresì che sarà in facoltà dei soci medesimi istituire e sopprimere, in Italia ed all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie od unità locali comunque denominate, ovvero, trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune nel quale essa risulta fissata mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi nei modi previsti al competente Registro delle Imprese.

Il trasferimento in Comune diverso da quello sopra indicato costituisce modifica dei patti sociali da effettuarsi per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Articolo 3)

La società ha per oggetto l'attività di agenzia di mediazione immobiliare nonché di gestione immobiliare., potrà altresì compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, commerciale e finanziaria funzionalmente necessaria al raggiungimento dell'oggetto sociale.

La società potrà compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, commerciali ed industriali necessarie od utili per

il conseguimento dell'oggetto sociale; potrà anche assumere, sia direttamente che indirettamente, ma non ai fini del collocamento, interessenze e partecipazioni in altre imprese o società, aventi oggetto analogo od affine al proprio, nei limiti di legge.

Articolo 4)

La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050, salvo anticipato scioglimento.

Articolo 5)

Il capitale sociale è di Euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero) e viene assunto e sottoscritto dai soci, in denaro contante, nelle seguenti rispettive misure:

il signor Corsi Tiberio per una quota di nominali Euro 950,00 (novecentocinquanta virgola zero zero) pari al 47,5% (quarantasette virgola cinque per cento) del capitale sociale;

il signor Chiostrini Fabrizio per una quota di nominali Euro 950,00 (novecentocinquanta virgola zero zero) pari al 47,5% (quarantasette virgola cinque per cento) del capitale sociale;

il signor Chiostrini Matteo per una quota di nominali Euro 100,00 pari al 5% (cinque per cento) del capitale sociale.

I soci si danno reciprocamente atto di aver versato in denaro, in data odierna, nelle casse sociali, gli importi pari ai rispettivi conferimenti.

Articolo 6)

I signori Corsi Tiberio e Chiostrini Fabrizio assumono la qua-

lifica di soci accomandatari ed il signor Chiostrini Matteo di socio accomandante.

L'amministrazione, la rappresentanza della società in giudizio (in qualsiasi sede e grado e avanti a qualsiasi magistratura, anche speciale, con facoltà di nominare avvocati, procuratori alle liti e consulenti tecnici) e di fronte a terzi e la firma sociale (comprensiva della facoltà di riscuotere e quietanze) spettano ai soci accomandatari signori Corsi Tiberio e Chiostrini Fabrizio con firma disgiunta, per tutti gli affari, atti ed operazioni di ordinaria amministrazione.

E' necessaria la firma congiunta dei soci accomandatari per la stipula dei seguenti atti:

- acquisto e vendita di beni immobili;
- affitti di beni mobili ed immobili di durata ultranovennale;
- cessione, acquisto e affitto di azienda, nonché acquisizione e cessione di partecipazioni in altre società;
- assunzione di mutui e di finanziamenti in qualunque forma;
- emissione di pagherò cambiari e accettazione di tratte passive;
- concessioni di garanzie reali e/o personali in genere;
- prestazioni di avalli.

Al socio accomandante spetta il diritto alle comunicazioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2320 del Codice Civile.

I signori Corsi Tiberio e Chiostrini Fabrizio accettano la carica a loro conferita e chiedono, ai sensi dell'art. 2298 C.C.

l'iscrizione della propria nomina nel Registro delle Imprese competente, dichiarando che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza o ineleggibilità previste dalla legge. Delegano ad espletare il relativo adempimento il notaio rogante.

Articolo 7)

Il recesso di un socio prima della scadenza della società, come pure il trasferimento di quote ed il subingresso di altri soci possono avvenire solo con il consenso di tutti i soci.

Nell'eventualità di recesso di uno o più soci essi saranno liquidati in base alle risultanze dell'ultimo bilancio approvato e potranno essere liquidati in modo da non compromettere l'equilibrio economico e finanziario della stessa.

Articolo 8)

Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2020.

I soci accomandatari devono, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, redigere il bilancio, da presentare ai soci accomandanti ai sensi dell'art. 2320 del codice civile.

Il bilancio si intenderà approvato se, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione al socio, o ai soci accomandanti, non venga sollevata opposizione motivata, da comunicarsi in forma scritta, da parte di tanti soci accomandanti, che rappresentino almeno il cinquanta per cento del capitale so-

ciale.

La società potrà distribuire ai soci solo utili realmente conseguiti ed in assenza di perdite del capitale sociale.

Gli utili netti, salvo che i soci ne deliberino all'unanimità l'accantonamento totale o parziale nel fondo di riserva utili non distribuiti, saranno ripartiti tra i soci nella seguente proporzione :

Corsi Tiberio quota del 40%(quaranta per cento)

Chiostrini Fabrizio quota del 40%(quaranta per cento)

Chiostrini Matteo quota del 20%(venti per cento)

Le eventuali perdite saranno sopportate dai soci in proporzione alle rispettive quote, fermo restando che la responsabilità del socio accomandante sarà limitata alla quota di capitale conferita.

Articolo 9)

Ogni qualvolta si renda necessario riunire i soci, questi sono convocati dagli amministratori presso la sede della società, o altrove purché in Italia, con avviso senza formalità, comunicato agli stessi almeno tre giorni prima della riunione

Articolo 10)

In caso di liquidazione della società, spetta la qualifica di liquidatore, ove non disposto diversamente con il consenso unanime dei soci, al socio o ai soci accomandatari. Al liquidatore o ai liquidatori spettano tutti i poteri nessuno escluso.

Articolo 11)

Per quanto non previsto nel presente atto le parti fanno riferimento alle norme di legge vigenti in materia.

Articolo 12)

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della Società.

Articolo 13)

Le Parti di quest'atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.

Le parti dichiarano, ai sensi del D.Lgs.n.231 del 21 novembre 2007, nella consapevolezza delle responsabilità penali scaturenti dalla violazione della normativa in materia di riciclaggio, di non agire quali "soggetti interposti" o, comunque, nell'interesse di soggetti diversi da quelli dichiarati in comparizione e che non sono "politicamente esposti".

Questo atto, scritto per la massima parte con mezzo elettronico da persona di mia fiducia da me diretta, salvo quanto notasi di mio pugno, su pagine tre e quanto fin qui della quarta di un foglio, è stato da me notaio letto alle persone costituite, le quali, a mia richiesta, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà.

Il presente atto viene sottoscritto alle ore quindici e minuti quarantacinque.

Firmato: Tiberio Corsi; Fabrizio Chiostrini; Matteo Chiostrini; Stefano Faucci notaio.

* * * * *

Copia conforme all'originale, firmato come per legge, nei miei
rogiti, che si rilascia dal notaio Stefano Faucci in numero
fogli per uso consentito dalla legge

Barberino Tavarnelle, lì